

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28. 5. 2013
C(2013) 3124 final

Signora Presidente,

la Commissione ringrazia la Camera dei Deputati per il parere motivato sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati {COM(2012) 788 final}, al quale risponde con le seguenti osservazioni.

La Camera dei Deputati ritiene che l'articolo 114 del TFUE non costituisca una corretta base giuridica per la proposta, in quanto quest'ultima permetterebbe agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 24, di adottare norme più rigorose e li incoraggerebbe a intervenire in modo autonomo in alcune aree, quali la misurazione delle emissioni diverse da nicotina, catrame e monossido di carbonio, i requisiti per i nuovi prodotti e il confezionamento. La Commissione sottolinea che nei settori non contemplati dalla direttiva gli Stati membri rimangono liberi di adottare misure, purché conformi al trattato, e che anche nei settori contemplati dalla direttiva essi possono adottare norme più rigorose, seppure nel rispetto di condizioni più strette. L'articolo 114 del TFUE costituisce la base giuridica per un'armonizzazione totale, parziale o minima e può lasciare agli Stati membri la competenza di disciplinare alcune materie. Nel valutare la compatibilità con il trattato di norme nazionali più rigorose occorre tener conto del livello di armonizzazione già raggiunto.


La Camera dei Deputati ritiene inoltre che il divieto di vendita di sigarette "slim" e di prodotti con aromi caratterizzanti, nonché di pacchetti da 10 sigarette, non sia volto a ridurre distorsioni nel mercato interno e pertanto non possa essere basato sull'articolo 114 del TFUE. La Commissione rammenta che la scelta dell'articolo 114 del TFUE come base giuridica della proposta è stata confermata dalla Corte di giustizia per quanto riguarda la direttiva attualmente in vigore, i cui obiettivi sono in larga misura gli stessi previsti dalla proposta di revisione. Tra tali obiettivi figura il divieto di introdurre elementi ingannevoli nelle confezioni dei prodotti del tabacco. La Commissione fa notare che la standardizzazione di alcuni aspetti del confezionamento, quali la forma, il numero di sigarette e la dimensione delle avvertenze relative alla salute, è vantaggiosa per la circolazione dei prodotti nel mercato interno. I pacchetti contenenti sigarette "slim" non sarebbero conformi a tali regole e comprometterebbero la piena visibilità delle avvertenze relative alla salute. Inoltre, gli Stati membri hanno cominciato ad adottare norme dirette a regolamentare gli aromi, il che probabilmente provocherà distorsioni del mercato a meno che siano introdotte misure di armonizzazione. Sono infine divergenti anche le norme nazionali relative al numero minimo di sigarette per pacchetto, che varia

*Onorevole Laura BOLDRINI
Presidente della
Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
IT – 00100 ROMA*

da venti a diciannove o a dieci. L'articolo 114 del TFUE è pertanto la base giuridica appropriata per le suindicate misure proposte.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni e alle preoccupazioni espresse nel parere, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con la Camera dei Deputati.

La prego di accettare, signora Presidente, l'espressione della mia profonda stima.



*Maroš Šefčovič
Vicepresidente*